



8 maggio 2024

n. 28

Il regolamento UE 2024/1083 sulla libertà dei media

È stato adottato lo scorso 11 aprile, dopo un articolato negoziato nel quadro della procedura legislativa ordinaria, il [regolamento \(UE\) 2024/1083](#) che istituisce un **quadro comune** per i **servizi di media** nell'ambito del mercato interno e che modifica la [direttiva 2010/13/UE](#) sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS).

La proposta di regolamento era stata presentata dalla Commissione europea il 16 settembre 2022, contestualmente alla [raccomandazione \(UE\) 2022/1634](#) che raccoglie le migliori pratiche volontarie nel settore volte a promuovere l'indipendenza editoriale nonché una maggiore trasparenza della proprietà.

Il regolamento, denominato espressamente "**legge europea per la libertà dei media**", opera una **armonizzazione minima** delle **discipline nazionali relative al settore dei media**, al fine di dare soluzione a problematiche derivanti dalla **diversità di norme e procedure nazionali relative alla libertà e al pluralismo**. Tali differenze, secondo le argomentazioni della Commissione europea condivise dai colegislatori, incidono sul funzionamento del mercato interno, ostacolando le attività dei fornitori di servizi di media e influenzando sulle condizioni di investimento.

Il regolamento persegue infatti **due principali finalità**, tra loro **strettamente connesse**.

La prima è quella di assicurare il **buon funzionamento del mercato dei servizi di media** alla luce della rilevanza che essi rivestono nel mercato interno europeo: oltre a rappresentare un **settore economicamente importante e in rapida evoluzione**, che si muove in una dimensione **sempre più digitale e transnazionale**, i servizi di media permettono anche a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione, svolgendo in questo modo una **funzione di controllo pubblico di interesse generale**.

La seconda è quella di rafforzare anche la **libertà dei media** e il loro **pluralismo**, che sono tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, di conseguenza, lo **Stato di diritto**, che il [regolamento sulla condizionalità](#) considera una precondizione per l'integrità e la sostenibilità del mercato interno in generale.

La **Camera dei deputati** ha svolto un **esame approfondito ed articolato** della proposta. Anzitutto, la Commissione politica dell'UE ha verificato la sua conformità al principio di sussidiarietà adottando, il 12 dicembre 2022, un [documento](#) recante una valutazione complessivamente positiva. Ha tuttavia formulato alcune **osservazioni** sia con riferimento a tale ultimo principio sia a quello di proporzionalità.

In seguito, la proposta è stata esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, dalle Commissioni riunite VII e IX. Al termine dell'esame – e di un ampio ciclo di **audizioni** – il 18 luglio 2023 le Commissioni riunite hanno approvato un [documento finale](#) che ha espresso una valutazione **favorevole** della proposta, accompagnandola con una serie di **condizioni e osservazioni**.

In **Senato**, la proposta di regolamento è stata annunciata in Aula nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022; la 4ª Commissione permanente del Senato ha avviato un approfondito esame della proposta, per i profili di sussidiarietà, nella seduta n. 4 del 29 novembre 2022 ([Resoconto](#), relatore Terzi di Sant'Agata). A conclusione dell'esame, nella seduta del 1º febbraio 2023, la 4ª Commissione ha approvato la risoluzione [Doc. XVIII-bis, n. 1](#), in cui ha espresso un **orientamento favorevole** circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, pur con **varie osservazioni**.

I PRINCIPALI ELEMENTI DELLA LEGGE EUROPEA PER LA LIBERTÀ DEI MEDIA

Il regolamento si basa in larga misura sulla direttiva AVMS e ne **estende il campo di applicazione alla radio e alla stampa**. In estrema sintesi, i capisaldi della nuova disciplina sono:

- l'istituzione di un nuovo **Comitato europeo per i servizi di media**, in sostituzione del gruppo dei regolatori ERGA previsto dalla direttiva, composto dalle **autorità nazionali per i media**. Il Comitato fornirà **consulenza e sostegno alla Commissione** per promuovere un'applicazione coerente delle disposizioni fondamentali del nuovo regolamento EMFA e della direttiva AVMS in tutti gli Stati membri, anche elaborando pareri e aiutando la Commissione a elaborare orientamenti;
- misure finalizzate a **proteggere i giornalisti** e le loro **fonti** e i **fornitori di servizi di media**, sia pubblici che privati, **da ingerenze politiche**, rendendo allo stesso tempo più agevole per loro operare attraverso le frontiere interne dell'UE. Alle autorità nazionali sarà vietato, ad esempio, di ricorrere ad arresti, sanzioni, perquisizioni, software di sorveglianza intrusivi installati sui dispositivi elettronici e altri metodi coercitivi per fare pressioni su giornalisti e responsabili editoriali e costringerli a rivelare le loro fonti. Si prevede una **forte limitazione all'uso dei software spia**, che sarà consentito soltanto caso per caso e previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria nell'ambito di indagini su reati gravi punibili con pene detentive. Anche in queste circostanze, tuttavia, le persone interessate dovranno essere informate dopo che la sorveglianza è stata effettuata e potranno poi contestarla in tribunale;
- la promozione del **pluralismo** e dell'**indipendenza dei media in tutta l'UE**, attraverso disposizioni. In particolare, tutte le testate giornalistiche saranno tenute a **pubblicare informazioni sui relativi proprietari** all'interno di una banca dati nazionale e a indicare se sono direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato. I media dovranno anche **riferire sui fondi che ricevono dalla pubblicità statale e sul sostegno finanziario dello Stato**, anche nel caso in cui questi provengano da paesi terzi. I criteri per l'assegnazione di questi fondi a media o piattaforme *online* dovranno essere **pubblici, proporzionati e non discriminatori**. Infine, dovranno essere pubblicate informazioni sulle spese pubblicitarie statali, compresi l'importo annuo totale e l'importo per testata.
- la garanzia del **diritto dei cittadini alla gratuità e pluralità delle informazioni**, definendo la responsabilità degli Stati membri di fornire condizioni e un quadro adeguati per proteggerle;
- disposizioni volte a garantire **l'indipendenza editoriale dei media pubblici**: ad esempio, per evitare che gli organi di informazione pubblici siano strumentalizzati a scopi politici, i loro dirigenti e membri del consiglio di amministrazione andranno selezionati per un mandato sufficientemente lungo sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie. Inoltre, il licenziamento prima della scadenza del contratto sarà consentito solo nel caso in cui vengano a mancare i requisiti professionali. I finanziamenti destinati ai media pubblici dovranno inoltre essere sostenibili e prevedibili e seguire procedure trasparenti e obiettive;
- disposizioni per **proteggere la libertà dei media dalle grandi piattaforme**: uno specifico meccanismo mira a **impedire** alle piattaforme *online* di dimensioni molto grandi, **di limitare o rimuovere in modo arbitrario contenuti mediatici indipendenti**. Dopo aver distinto i media indipendenti dalle fonti non indipendenti, le piattaforme che intendono adottare misure di questo tipo dovranno informare gli interessati, lasciando loro 24 ore per rispondere. Soltanto una volta trascorso questo lasso di tempo le piattaforme potranno decidere di limitare o rimuovere i contenuti che non rispettano le loro condizioni. I media potranno presentare ricorso presso un organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie e richiedere il parere del comitato europeo per i servizi di media, un comitato di regolatori nazionali previsto dalla nuova legge.

IL NUOVO REGOLAMENTO IN DETTAGLIO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Capo I (artt. 1 e 2) delinea l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento.

Attribuisce agli Stati membri **la facoltà di adottare norme più dettagliate o più rigorose negli ambiti** di cui al Capo II ("Diritti e doveri dei fornitori di servizi di media e dei destinatari dei servizi di media"), Capo III, sezione 5 ("Prescrizioni per misure e procedure che garantiscano il buon funzionamento del mercato dei media"), e articolo 25 ("Allocazione di fondi pubblici per la pubblicità statale e contratti di

fornitura o di servizi”), purché garantiscano un **livello più elevato di protezione del pluralismo dei media o dell'indipendenza editoriale** e siano conformi al diritto dell'UE.

Tra le definizioni contenute dall'articolo 2, particolare importanza assume quella di "**servizio di media**", con il quale si intende qualsiasi servizio che abbia (nella sua interezza o in una sua sezione distinguibile) quale **obiettivo principale**, da perseguire mediante **qualsiasi mezzo**, la **fornitura di programmi o di pubblicazioni di carattere giornalistico** al grande pubblico, **al fine di informare, intrattenere o istruire**, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media.

Questa definizione (considerando 9) **include tutte le forme di attività economica** nel settore, tra cui le **trasmissioni televisive o radiofoniche**, i **servizi di media audiovisivi a richiesta**, i **podcast audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico**. Essa **esclude**, invece: a) **i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online**, a meno che non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura); b) la **corrispondenza esclusivamente privata**, come i messaggi di posta elettronica; c) tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ovvero il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come **pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio** fornite da siti *web* che non offrono servizi di media. La comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero invece essere escluse dall'ambito di tale definizione.

DIRITTI E DOVERI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA E DEI DESTINATARI DEI SERVIZI DI MEDIA

Il Capo II (artt. 3-6) reca disposizioni concernenti i diritti e i doveri dei fornitori di servizi di media e dei destinatari dei servizi di media.

Per quanto riguarda i **destinatari** dei servizi di media, l'articolo 3 stabilisce, anzitutto, che essi hanno il **diritto di ricevere una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti**, prodotti nel rispetto della libertà editoriale e dell'indipendenza dei fornitori di servizi di media, a beneficio di un **dibattito libero e democratico**.

I **fornitori** di servizi di media, d'altra parte, hanno il **diritto di esercitare le loro attività economiche** nel mercato interno **senza restrizioni** che non siano quelle consentite dal diritto dell'Unione.

Per "**fornitore di servizi di media**" si intende una "persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e ne determina le modalità di organizzazione" (articolo 2, (2)).

A questo scopo, il regolamento impone agli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, di **rispettare l'effettiva libertà editoriale e indipendenza** dei fornitori e di proteggere efficacemente le fonti giornalistiche e le comunicazioni riservate, in particolare:

- a) **non interferendo** né tentando di influenzare le **politiche e le decisioni editoriali** dei fornitori;
- b) **non obbligando** i fornitori o il loro personale editoriale a **divulgare informazioni** concernenti fonti giornalistiche o comunicazioni riservate, o in grado di consentirne l'identificazione, e non obbligando qualsiasi persona che, in virtù del suo rapporto regolare o professionale con un fornitore o con il relativo personale editoriale, possa disporre di tali informazioni a divulgarle;
- c) **non fermando, sanzionando, intercettando, sottoponendo a sorveglianza, a perquisizione e sequestro o a ispezione** i fornitori o il loro personale editoriale o i relativi locali aziendali o privati al fine di ottenere **informazioni** concernenti fonti giornalistiche o comunicazioni riservate, o in grado di consentirne l'identificazione, ma neanche qualsiasi persona che, in virtù del suo rapporto regolare o professionale con un fornitore o con il relativo personale editoriale, possa disporre di tali informazioni;

In **deroga** alle lettere b) e c), l'articolo 4, paragrafo 4, stabilisce che gli Stati membri possono adottare una misura ivi menzionata a condizione che essa: i) sia prevista nel diritto dell'UE o nazionale e sia conforme all'art. 52, par.1, della Carta e alle altre disposizioni del diritto dell'UE; ii) sia giustificata da un **motivo imperativo di interesse generale e sia proporzionata**; iii) sia **soggetta all'autorizzazione preventiva** di un'autorità giudiziaria o di un'autorità decisionale indipendente e imparziale o, in casi eccezionali e urgenti debitamente giustificati, sia successivamente autorizzata da tale autorità senza indebito ritardo.

- d) **non utilizzando software di sorveglianza intrusiva** su qualsiasi materiale, dispositivo, macchinario o strumento digitale **utilizzato** dai fornitori (o dal loro personale editoriale o da qualsiasi persona che ha un rapporto regolare o professionale con un fornitore o con il relativo personale editoriale), **a meno che** tale utilizzo sia effettuato in osservanza delle condizioni elencate al citato articolo 4, paragrafo 4, e avvenga nell'ambito di **indagini su reati gravi** a carico di una delle persone

in questione in coerenza con la normativa nazionale e qualora le misure adottate ai sensi delle lettere b) e c) siano inadeguate e insufficienti ad ottenere le informazioni richieste;

Per "**software di sorveglianza intrusiva**" si intende "qualsiasi prodotto con elementi digitali appositamente progettato per sfruttare le vulnerabilità di altri prodotti con elementi digitali che consente la sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, anche in modo indiscriminato" (art. 2, (20));

- e) assicurando agli interessati il diritto a una **tutela giurisdizionale effettiva** e in aggiunta ad esso, **un'autorità** o un **organismo indipendente** per gestire i **reclami** presentati dai fornitori per violazioni delle regole di cui ai capoversi precedenti.

Con specifico riferimento ai **doveri** dei **fornitori** di servizi di media, essi, secondo l'articolo 6, devono rendere facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi alcune **informazioni aggiornate**, tra cui: il **nome del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti**, con partecipazioni azionarie che consentono loro di esercitare un'influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico, compresa la **proprietà diretta o indiretta** da parte di uno Stato o di un'autorità o ente pubblico, nonché quello del titolare o dei titolari effettivi dell'attività ai sensi dell'art. 3, punto 6, della [direttiva \(UE\) 2015/849](#); la ragione sociale; l'importo totale annuo dei fondi pubblici per la pubblicità statale loro allocata e l'importo totale annuo degli introiti pubblicitari provenienti da autorità pubbliche o enti pubblici di paesi terzi.

Per quanto concerne i fornitori che diffondono **notizie e contenuti di attualità**, essi, sempre secondo l'articolo 6, sono tenuti ad adottare misure appropriate per **garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali**, assicurando in particolare che i responsabili editoriali siano liberi di prendere decisioni editoriali individuali nell'esercizio della loro attività professionale e che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale.

Garanzie per funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico

Con riferimento ai **media di servizio pubblico**, l'articolo 5 del regolamento stabilisce che i relativi fornitori devono essere "**indipendenti** dal punto di vista editoriale e funzionale" e fornire "**in modo imparziale una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico**, conformemente alla loro missione di servizio pubblico definita a livello nazionale in linea con il protocollo n. 29".

"**Fornitore di media di servizio pubblico**" è quello cui "è affidata una missione di servizio pubblico ai sensi del diritto nazionale e che riceve finanziamenti pubblici nazionali per l'adempimento di tale missione" (art. 2, (3)).

In particolare, si dispone che:

- il direttore e i membri del consiglio di amministrazione dei fornitori in questione siano **nominati mediante una procedura trasparente, aperta, efficace e non discriminatoria** e sulla base di **criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati** stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale;
- la **durata del loro mandato** sia **sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza** dei fornitori di media del servizio pubblico. Essi possono essere **licenziati** prima della fine del mandato, con decisione **debitamente giustificata, preventivamente notificata e impugnabile** in via giurisdizionale, solo **eccezionalmente** qualora non soddisfino più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni, stabilite in anticipo dalla normativa nazionale;
- gli Stati membri provvedano affinché le procedure di finanziamento dei fornitori di media di servizio pubblico si basino su **criteri trasparenti e oggettivi** stabiliti in anticipo e assicurino che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di **risorse finanziarie adeguate, sostenibili e prevedibili** per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico nonché **tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale**. Gli Stati designano una o più autorità o organismi indipendenti o meccanismi liberi da influenze politiche da parte dei governi al fine di monitorare la conformità a quanto disposto.

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA COOPERAZIONE NORMATIVA E PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI DI MEDIA

Il Capo III del regolamento (artt. 7-25) reca disposizioni concernenti la cooperazione normativa e il buon funzionamento del mercato interno dei servizi di media.

Autorità indipendenti per i media

Nel tracciare un quadro normativo di riferimento che garantisca la cooperazione normativa, l'articolo 7 stabilisce, anzitutto, che gli Stati membri debbano **dotare le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione** in materia di media di **adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche** per svolgere le funzioni loro assegnate, nonché di **adeguati poteri di indagine sulla condotta di fornitori di media**, che comprendono in particolare la facoltà di chiedere a questi ultimi di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni e i dati proporzionati e necessari per lo svolgimento delle funzioni assegnate. La richiesta può essere fatta anche a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, per fini connessi alla sua attività commerciale o professionale, possa ragionevolmente essere in possesso di tali informazioni e dati.

Comitato europeo per i servizi di media

L'articolo 8 istituisce il **Comitato europeo per i servizi di media**, in sostituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA).

Il comitato è composto da **rappresentanti delle autorità o organismi nazionali di regolamentazione** del settore nonché da un **rappresentante della Commissione** senza diritto di voto. Elegge al suo interno un **presidente con un mandato di un anno**, rinnovabile una sola volta e dispone di un segretariato, che deve disporre di risorse adeguate e agire esclusivamente in base alle istruzioni del comitato per quanto riguarda le sue funzioni; adotta altresì un regolamento interno, in consultazione con la Commissione. Può invitare esperti e, d'intesa con la Commissione, osservatori permanenti a partecipare alle sue riunioni.

Agisce in maniera pienamente **indipendente** (in particolare, **non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, persona o organismo**) (articolo 9) e prende decisioni a **maggioranza di due terzi** dei suoi membri con diritto di voto (articolo 10). Qualora esamini questioni che esulano dal settore dei media audiovisivi, il Comitato consulta i rappresentanti dei pertinenti settori dei media che operano a livello dell'Unione o nazionale (articolo 12).

Il Comitato ha il **compito** di promuovere **l'applicazione efficace e coerente delle norme** del regolamento e di quelle nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE (articolo 11). A questo scopo, tra l'altro, promuove la **cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi** tra autorità nazionali competenti e fornisce **consulenza e competenze** alla **Commissione**, ove richiesto da quest'ultima, in merito questioni tecniche e fattuali riguardanti l'applicazione della normativa in materia. Tra le altre cose il Comitato:

- elabora, in **consultazione con la Commissione**, **pareri** in merito a richieste di cooperazione tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione (ai sensi dell'art. 14, par. 5), richieste di misure di esecuzione in caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo richiedente e l'autorità o l'organismo interpellati, comprese le azioni raccomandate (ai sensi dell'art. 15, par. 3) e misure nazionali relative ai servizi di media provenienti dall'esterno dell'Unione (conformemente all'art. 17, par. 2);
- su richiesta di un fornitore di servizi di media con cui un fornitore di una piattaforma *online* di grandi dimensioni ha avviato un dialogo a norma dell'art. 18, par. 6, redige pareri sull'esito di tale dialogo;
- di propria iniziativa, su richiesta della Commissione o su richiesta debitamente giustificata e motivata di un fornitore di servizi di media interessato individualmente e direttamente, elabora **pareri** in merito a misure **normative o amministrative** che possono **incidere in modo significativo sul funzionamento dei fornitori di servizi di media nel mercato interno dei servizi di media**;
- elabora anche pareri sui progetti di valutazioni o sui progetti di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione;
- di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito alle concentrazioni del mercato dei media che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media;
- assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti relativi tra l'altro all'applicazione del regolamento e all'attuazione della direttiva 2010/13/UE;
- su richiesta di almeno una delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione interessati, funge da **mediatore** in caso di disaccordo tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione;
- promuove la cooperazione sulle norme armonizzate relative alla progettazione di dispositivi o interfacce utente o ai segnali digitali trasmessi da tali dispositivi (conformemente all'art. 20, par. 5);
- **coordina le pertinenti misure delle autorità o degli organismi nazionali** di regolamentazione interessati, concernenti la diffusione dei contenuti di servizi di media provenienti dall'esterno dell'Unione che si rivolgono al

pubblico dell'Ue o lo raggiungono, o l'accesso a detti contenuti, qualora tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio grave e serio di pregiudicare la sicurezza pubblica;

- elabora, in consultazione con la Commissione, una serie di **criteri** che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono utilizzare nell'esercizio dei loro poteri normativi nei confronti dei fornitori di servizi di media provenienti dall'esterno dell'Ue che si rivolgono al pubblico dell'UE.

Il Comitato organizza anche un **dialogo strutturato** tra fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile e riferisce i risultati di tale dialogo alla Commissione, promuove lo scambio delle migliori pratiche relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience e **scambia esperienze e migliori pratiche** in materia di **alfabetizzazione mediatica**. Redige una **relazione annuale** dettagliata sulle sue attività e funzioni che, su richiesta, presenta al Parlamento europeo. Trasmette i suoi lavori al comitato di contatto istituito dall'art. 29, par. 1, della direttiva 2010/13/UE ("**comitato di contatto**"). Qualora chieda consulenza o un parere al Comitato, la Commissione può indicare un termine, salvo disposizione contraria del diritto dell'UE, tenendo conto dell'urgenza della questione.

Cooperazione strutturata

L'articolo 14 introduce un **meccanismo di cooperazione strutturata** in base al quale un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere in qualsiasi momento **cooperazione o assistenza reciproca** (anche "accelerate", laddove si ritenga che possa sussistere un **rischio serio e grave di limitazione delle libertà** di fornire o ricevere servizi di media nel mercato interno o un rischio serio e grave di pregiudizio alla sicurezza pubblica) a una o più delle omologhe autorità di altri Stati membri, ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure per l'applicazione coerente ed efficace del regolamento.

L'autorità interpellata può **rifiutarsi motivatamente di dare seguito** alla richiesta solo in caso di incompetenza ovvero qualora un eventuale seguito dovesse comportare una violazione del regolamento, della direttiva 2010/13/UE o di qualsiasi altra normativa (dell'UE o nazionale conforme al diritto UE) cui la medesima autorità è soggetta, o ancora qualora la portata o l'oggetto della richiesta di cooperazione non siano stati debitamente giustificati o siano sproporzionati. In caso di richiesta di cooperazione accelerata, l'autorità interpellata deve fare il possibile per darvi seguito entro 14 giorni di calendario.

Ai sensi dell'articolo 15, inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere ai propri omologhi di adottare **misure necessarie e proporzionate** per l'effettiva applicazione degli obblighi imposti alle piattaforme per la condivisione di video ai sensi dell'articolo 28-ter, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi.

Fornitura di servizi di media in ambiente digitale e accesso agli stessi

La sezione 4 del Capo III (artt. 18-20) del regolamento introduce prescrizioni specifiche per i **fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi**, chiamandoli, tra le altre cose, a fornire una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi, in particolare, di:

- dichiarare che sono fornitori di servizi di media e che sono **editorialmente indipendenti** da Stati membri, partiti politici, paesi terzi ed entità controllate o finanziate da paesi terzi, nonché soggetti a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale in uno o più Stati membri;
- dichiarare che non forniscono contenuti generati da sistemi di **intelligenza artificiale** senza sottoporre tali contenuti al riesame umano e al controllo editoriale.

I fornitori delle medesime piattaforme devono anche **motivare le decisioni di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online** in relazione a contenuti pubblicati da un fornitore di servizi di media (o le decisioni di **limitare la visibilità** di tali contenuti), ove ritengano che tali contenuti siano incompatibili con i propri termini e condizioni, nonché dare al fornitore la possibilità di **rispondere alla motivazione entro 24 ore** o in un termine più breve in caso di crisi di cui all'art.36, par. e, del [regolamento \(UE\) 2022/2065](#) sui servizi digitali. Eventuali **reclami** dei fornitori devono essere trattati e risolti in via prioritaria e senza indebito ritardo.

Ciò non si applica se i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi sospendono la fornitura dei propri servizi in relazione a contenuti forniti da un fornitore di servizi di media o limitano la visibilità di tali contenuti conformemente ai loro obblighi a norma degli articoli 28, 34 e 35 del regolamento (UE) 2022/2065 e dell'articolo 28-ter della direttiva 2010/13/UE o agli obblighi relativi ai contenuti illegali che incombono loro in forza del diritto dell'UE.

I fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi possono anche avviare un **dialogo** "significativo ed efficace" con il fornitore di servizi di media, se quest'ultimo ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi **limiti o sospenda ripetutamente** la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti forniti senza motivi sufficienti, al fine di trovare entro un lasso di tempo ragionevole una **soluzione amichevole** per porre fine a limitazioni o sospensioni ingiustificate ed evitarle in futuro. Come detto, il fornitore di servizi di media può chiedere al Comitato di emettere un parere sull'esito di tale dialogo, comprese, se del caso, azioni raccomandate per il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi. Il fornitore di servizi di media può anche ricorrere alla mediazione o a una risoluzione extragiudiziale della controversia.

Infine, i fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi devono rendere **disponibili al pubblico**, con **cadenza annuale**, informazioni riguardanti tra l'altro il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni a un fornitore di servizi di media e le relative motivazioni. A tale proposito si prevede, altresì, all'articolo 19, che il Comitato di nuova istituzione provveda a organizzare regolarmente un **dialogo strutturato** tra fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere tra l'altro delle esperienze e delle migliori prassi sviluppate in questi ambiti.

L'articolo 20 stabilisce invece disposizioni concernenti il **diritto** degli utenti di **modificare facilmente la configurazione**, comprese le **impostazioni predefinite**, di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media che forniscono programmi e il loro utilizzo, al fine di **personalizzare l'offerta** in base ai loro interessi o preferenze. A tal fine, è richiesto **ai fabbricanti, sviluppatori e importatori** di fare in modo che i dispositivi e le interfacce utente che immettono nel mercato includano specifiche funzionalità. Devono altresì garantire che l'identità visiva dei fornitori di servizi di media, ai cui servizi tali dispositivi e interfacce utente danno accesso, sia costantemente e chiaramente visibile agli utenti.

Prescrizioni per misure e procedure che garantiscano il buon funzionamento del mercato dei media

La sezione 5 del Capo III (articoli 21-23) definisce un quadro giuridico per le **misure nazionali** che incidono sulle **attività dei fornitori di servizi di media** e stabilisce prescrizioni per le norme e le procedure nazionali relative alla **valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale**.

In particolare, secondo l'articolo 21 qualsiasi misura **legislativa, normativa o amministrativa** adottata da uno Stato membro - che possa incidere sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media che operano nel mercato interno - deve rispettare i principi di **giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità** e che il Comitato, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, o su richiesta debitamente giustificata e motivata di un fornitore di servizi di media interessato individualmente e direttamente da tale misura, può elaborare pareri - da rendere disponibili al pubblico -, qualora le misure nazionali siano in grado di incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Ai fini dell'elaborazione del parere il Comitato e, se del caso, la Commissione, possono chiedere **informazioni pertinenti** a un'autorità o a un organismo nazionale che ha adottato una misura normativa o amministrativa che riguarda, individualmente e direttamente, un fornitore di servizi di media. L'autorità o l'organismo nazionale interessato fornisce tali informazioni senza indebito ritardo per via elettronica.

L'articolo 22 impone invece agli Stati membri di prevedere, nei rispettivi ordinamenti, **norme sostanziali e procedurali** che consentono una valutazione - distinta da quelle operate secondo il diritto della concorrenza - delle **concentrazioni del mercato dei media** che potrebbero avere un **impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale**.

Tali norme - che devono essere anch'esse trasparenti, oggettive, proporzionate e non discriminatorie e stabilire in anticipo le scadenze per il completamento della valutazione - impongono alle parti di una concentrazione potenzialmente in grado di dispiegare un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di **notificarla preventivamente alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione** del settore, cui va attribuita la **responsabilità primaria** o quanto meno **il coinvolgimento sostanziale nella valutazione**, la quale viene effettuata tenendo conto:

- dell'**impatto** della concentrazione **sul pluralismo dei media**, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità dei servizi e dell'offerta dei media sul mercato, tenendo in

considerazione l'ambiente *online* e gli interessi, i legami o le attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;

- delle **garanzie per l'indipendenza editoriale**, comprese le misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali;
- della probabilità che, in assenza della concentrazione, l'entità acquirente e l'entità acquisita rimangano economicamente sostenibili e l'esistenza di possibili alternative per garantirne la **sostenibilità economica**;
- se del caso, delle conclusioni della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto in merito al pluralismo e alla libertà dei media e degli impegni che le parti coinvolte nella concentrazione del mercato dei media possono offrire per salvaguardare il pluralismo dei media e l'indipendenza editoriale.

Allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche: a) misurazione dell'audience

La sezione 6 del Capo III del regolamento (articoli 24 e 25) reca disposizioni volte ad assicurare un'allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche. A tal fine, l'articolo 24 disciplina i **sistemi** e le **metodologie di misurazione dell'audience** utilizzati dagli operatori del mercato, affinché essi rispettino i principi di **trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, comparabilità e verificabilità**.

Per "**misurazione dell'audience**" si intende "l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media o degli utenti di contenuti sulle piattaforme online in vista di decisioni riguardanti l'allocazione della pubblicità, la fissazione dei prezzi, gli acquisti o le vendite o riguardanti la pianificazione o la distribuzione di contenuti" (articolo 2, (16)).

I fornitori di sistemi di misurazione dell'*audience* proprietari devono fornire, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli operatori pubblicitari, nonché a terzi da questi autorizzati, **informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate** sulla metodologia utilizzata. Devono inoltre garantire che la metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'*audience* e la sua modalità di applicazione siano sottoposte ad audit indipendenti una volta all'anno. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione, da parte di questi operatori, di **codici di condotta**.

Allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche: b) allocazione di fondi pubblici per la pubblicità statale e contratti di fornitura o di servizi

L'articolo 25 detta una specifica disciplina per l'**allocazione della pubblicità statale**, sotto la vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione. A questo scopo, stabilisce che i **fondi pubblici** o qualsiasi **altro** corrispettivo o vantaggio messo a disposizione, direttamente o indirettamente, dalle autorità pubbliche o dagli enti pubblici a fornitori di servizi di media o a fornitori di piattaforme *online* per la **pubblicità statale** devono essere allocati secondo criteri **trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori**, resi preventivamente disponibili al pubblico con mezzi elettronici e di facile utilizzo, e attraverso **procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie**, senza pregiudicare le norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.

Pertanto le **autorità pubbliche**, compresi i governi nazionali, federali o regionali, le autorità di regolamentazione, nonché le **imprese statali o altri enti controllati** dallo Stato a livello nazionale o regionale, o le **amministrazioni locali di enti territoriali con più di centomila abitanti**, sono tenute a rendere **disponibili al pubblico**, con mezzi elettronici e di facile utilizzo, **informazioni** su base annua relative alle **spese pubbliche per la pubblicità statale da loro allocate**, dovendo specificare quantomeno: la ragione sociale dei fornitori di servizi di media o dei fornitori di piattaforme *online* da cui sono stati acquistati i servizi pubblicitari; l'importo totale annuale speso, nonché gli importi annuali spesi per ciascun fornitore.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Capo IV del regolamento (artt. 26-29) reca le disposizioni finali.

Esercizio di monitoraggio

L'articolo 26 introduce un meccanismo che consentirà alla Commissione - in consultazione con il Comitato - di **monitorare** annualmente il mercato interno dei servizi di media e, in particolare, i **rischi** a cui esso è esposto e i **progressi** compiuti con riguardo al suo funzionamento.

L'esercizio di tale monitoraggio prevede tra l'altro: un'analisi dettagliata dei mercati dei media di tutti gli Stati membri, anche con riferimento al livello di concentrazione dei media e i rischi di manipolazione dell'informazione e di ingerenze da parte di attori stranieri; una panoramica e una valutazione prospettica del funzionamento del mercato interno dei servizi di media nel suo complesso, anche per quanto riguarda l'impatto delle piattaforme *online*; una panoramica dei rischi per il pluralismo dei media e l'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media qualora potessero incidere sul funzionamento del mercato interno; una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali; una panoramica dettagliata dei quadri e delle pratiche per l'allocazione di fondi pubblici per la pubblicità statale.

I risultati dell'esercizio di monitoraggio sono presentati e discussi con il comitato di contatto e sono resi disponibili al pubblico e **presentati annualmente al Parlamento europeo**.

Valutazioni e relazioni

Ai sensi dell'articolo 27, entro l'8 agosto 2028, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione deve **valutare il regolamento** e trasmettere una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento **si applicherà** a decorrere dall'**8 agosto 2025**. Tuttavia alcune disposizioni si applicheranno con tempistiche differenti:

- a) l'articolo 3 si applicherà a decorrere dall'8 novembre 2024;
- b) l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'articolo 6, paragrafo 3, gli articoli da 7 a 13 e l'articolo 28 si applicheranno a decorrere dall'8 febbraio 2025;
- c) gli articoli da 14 a 17 si applicheranno a decorrere dall'8 maggio 2025;
- d) l'articolo 20 si applicherà a decorrere dall'8 maggio 2027.

